



**COMUNE DI CAMPELLO SUL
CLITUNNO**

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA

N. 46 DEL 01-10-2020

**Oggetto: CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA " MARY PER SEMPRE" IN LOC.
PISSIGNANO VIA FRANCESCHINI**

ORDINANZA SINDACALE

CONSIDERATO:

- che nella giornata del 1° ottobre 2020 la ditta che eseguiva dei lavori di scavo e posa della fibra ottica nell'ambito del progetto FTTH ha causato la rottura di un tratto della condotta del gas in Via della Chiesa all'altezza della scuola primaria "Mary per sempre" di Pissignano;
- che la scuola è stata evacuata per il conseguente pericolo di esplosione ed intossicazione/avvelenamento anche in considerazione che le aule si stavano saturando di gas dall'odore insopportabile;

TENUTO CONTO:

- dei colloqui intercorsi tra il personale della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e gli operatori specializzati della VUS COM (società che gestisce la rete gas) da cui emergeva che, nonostante la riparazione effettuata, gli strumenti rilevano ancora tracce non irrilevanti di gas metano, per cui non è possibile accertare/garantire la completa riparazione del danno causato e conseguente esclusione di pericoli;
- del concorde parere dell'ingegnere dei Vigili del Fuoco riguardo la necessità di dover attendere ulteriori verifiche prima di considerare concluso l'incidente;
- del fatto che all'interno della scuola sopracitata, alle ore 18:30 era ancora ben percepibile l'odore dei mercaptani odorizzanti del metano;
- necessario attendere il completo ripristino della situazione di normalità prima di poter assicurare la ripresa, in condizioni di assoluta sicurezza, dell'attività scolastica;

VISTO CHE:

- che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il R.D. n° 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione delle competenze deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50 comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5 del suddetto decreto;

VISTO l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa, qui tutte integralmente richiamate la chiusura della scuola primaria "Mary per sempre" di Pissignano nella giornata di venerdì 2 ottobre 2020;

INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art 3 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'albo e sia trasmessa:

1. alla dirigente scolastica competente;
2. al Prefetto di Perugia;
3. alla Questura di Perugia;
4. alla Compagnia Carabinieri di Spoleto;
5. alla Stazione Carabinieri di Campello sul Clitunno;

Dalla Sede Municipale 01.10.2020

IL SINDACO
Maurizio Calisti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2020 al 16-10-2020
Lì 01-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSI GIULIO

Copia conforme all'originale

Campello sul Clitunno, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO